



REGIONE LIGURIA



Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale

ACCORDO TRA REGIONE LIGURIA E
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA – DIREZIONE GENERALE

per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato

Premessa

VISTI gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 avente ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n.59”;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 avente ad oggetto “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge

27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, tra l'altro, all'articolo 2, comma 2, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

VISTA l'Intesa 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Ministero della Pubblica istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTA la direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

VISTA la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;

VISTA la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

VISTA la legge regionale 11 marzo 2009, n.18 che all'art.26 prevede l'integrazione tra istruzione e formazione professionale e all'art.27 prevede la programmazione delle qualifiche degli istituti professionali;

VISTO il Piano triennale regionale dell'istruzione della formazione e del lavoro 2010–2012, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 2 febbraio 2010, n.2 che al punto 6.1 prevede che la Regione possa assegnare, in via sussidiaria, agli Istituti professionali di Stato la facoltà di rilasciare le qualifiche professionali triennali relative alle figure professionali individuate e approvate da specifici Accordi Stato Regioni;

VISTI:

- la deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2007 n.1608, di approvazione del modello di accreditamento delle strutture formative per la macrotipologia A – attività di istruzione e formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 296/2006;
- il decreto dirigenziale 14 maggio 2008 n. 1175, di approvazione della guida alle attività e alle procedure di accreditamento;
- la deliberazione di Giunta regionale 6 febbraio 2009 n.106, di approvazione degli esiti della valutazione dei requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture formative Macrotipologia A – Attività

di Istruzione e Formazione Professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni e successive modificazioni e integrazioni;

- il decreto dirigenziale 17 settembre 2009 n.2484, avente a oggetto la revoca del decreto dirigenziale 10 giugno 2008 n.1467 e l'approvazione dell'Avviso per la presentazione delle domande di accreditamento degli organi formativi;

CONSIDERATO che, con il decreto interministeriale 15 giugno 2010 sopra richiamato, è stato avviato il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05 sopra citato;

VISTA l'Intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 approvata in data 16/12/2010 in Conferenza Unificata tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane sull'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-*quinquies*, della legge 2 aprile 2007, n. 40;

CONSIDERATA l'esigenza di definire con apposito accordo tra l'Assessorato alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università, della Regione Liguria e l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria la prima attuazione delle linee guida di cui all'articolo 13, comma 1-*quinquies* della legge 40/2007 allegato A all'Intesa del 16/12/2010 e in particolare le modalità di attuazione dell'offerta formativa sussidiaria dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato accreditati dalla Regione Liguria, di seguito denominati IPS;

la Regione Liguria e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Direzione Generale convengono quanto segue:

Art. 1- Finalità dell'offerta sussidiaria degli Istituti Professionali di Stato

L'attivazione dell'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli Istituti Professionali di Stato (di seguito denominati IPS) ha la finalità di integrare, ampliare e differenziare il piano dell'offerta formativa per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione realizzato dagli Organismi formativi accreditati, nell'ottica della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica.

L'offerta sussidiaria presso gli IPS sostiene e garantisce sul territorio regionale l'organicità dell'offerta dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito denominata IeFP).

Art. 2- Offerta sussidiaria degli Istituti Professionali di Stato.

La definizione dell'offerta sussidiaria di percorsi di IeFP avviene nell'ambito della programmazione regionale e secondo la normativa e le direttive regionali di riferimento.

Le parti assumono la modalità dell'offerta sussidiaria integrativa quale tipologia di riferimento per l'erogazione dell'offerta sussidiaria di percorsi di IeFP, finalizzata al rilascio dei titoli di Qualifica e di Diploma negli Istituti Professionali di Stato. La Regione si riserva di attivare, a partire dall'anno scolastico 2011/2012, percorsi di IeFP con modalità di offerta sussidiaria integrativa, per studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali, interessati a conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di Qualifica dei percorsi di IeFP.

Gli Istituti professionali di Stato realizzano l'offerta sussidiaria di IeFP senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato e della Regione Liguria e nel rispetto dei limiti e dei criteri di formazione degli organici definiti al Capo II, punto 4, delle linee guida allegate all'Intesa approvata in Conferenza Unificata il 16.12.2010.

Art. 3- Organizzazione dei percorsi di IeFP erogati dagli IPS

I risultati di apprendimento dei percorsi di IeFP sono definiti nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010 recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010 e trovano riferimento per le qualifiche e per i diplomi professionali in esito ai percorsi triennali e ai quarti anni nelle figure e negli standard minimi delle competenze tecnico-professionali definite nei relativi allegati 1, 2, 3, 4 e 5.

L'orario complessivo annuale dei percorsi regionali di Istruzione e formazione professionali erogati dagli IPS in via sussidiaria è di 1056 ore e corrisponde all'orario definito dall'art. 5 comma 1 lettera b del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87; al fine di realizzare l'offerta sussidiaria di IeFP gli Istituti Professionali si avvalgono della quota di autonomia del curriculum e degli spazi di flessibilità di cui all'art. 5 comma 3 lettere a,b,c. del citato DPR n. 87/2010.

Nell'ambito delle attività curriculari è previsto, nel secondo e terzo anno, lo svolgimento di stage/esperienze di alternanza scuola – lavoro per l'acquisizione di apprendimenti soggetti a valutazione.

Art. 4 – Modalità di attivazione dei percorsi nell'anno scolastico 2011-2012

La Regione Liguria, di concerto con l'Ufficio Scolastico Regionale, individua gli Istituti Professionali di Stato che, a seguito di apposite consultazioni e sulla base di specifiche deliberazioni degli organi collegiali competenti, manifestino espressamente la volontà di svolgere in regime di sussidiarietà integrativa e nel rispetto delle competenze della Regione in materia, un ruolo integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale. L'attivazione dei percorsi dovrà essere compatibile con le classi di abilitazione dei docenti disponibili, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Gli IPS ammessi dalla Regione Liguria all'offerta sussidiaria integrativa dovranno essere accreditati per la Macrotipologia A – attività di Istruzione e formazione professionale rivolte ai giovani di età inferiore a 18 anni, ai sensi della d.G.R. 1608/2007, o dovranno aver avviato le procedure prescritte dalla vigente normativa regionale in materia per ottenere l'accreditamento e averlo positivamente conseguito entro il corrente anno scolastico, in particolare per le qualifiche professionali da attivare nell'a.s. 2011/2012, pena la mancata attivazione dei percorsi medesimi.

Gli IPS ammessi dalla Regione all'offerta sussidiaria adegueranno il proprio piano dell'offerta formativa e provvederanno ad effettuare iniziative di orientamento rivolte a studenti e famiglie delle classi terze delle scuole secondarie di 1° grado.

Art. 5 – Misure di accompagnamento per il raccordo tra sistemi formativi

La Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale si impegnano a promuovere e sostenere congiuntamente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, misure di accompagnamento per favorire il raccordo tra percorsi regionali di IeFP e percorsi scolastici di Istruzione Professionale, attraverso:

- a) l'agevolazione dei passaggi degli alunni tra i sistemi, anche per assicurare la reversibilità delle scelte degli studenti e favorire la prosecuzione del percorso di studio, con azioni che riguarderanno prioritariamente:
 - il riconoscimento dei crediti formativi nonché la valorizzazione e certificazione delle competenze;
 - la definizione di ambiti di equivalenza formativa, concernenti gli esiti di apprendimento, tra aree disciplinari dell'Istruzione professionale ed aree formative dell'IeFP;
 - la promozione di laboratori, anche a carattere territoriale, per lo sviluppo, il recupero e la valorizzazione operativa degli apprendimenti.
- b) la definizione condivisa delle modalità per il riconoscimento dei crediti e delle competenze ai fini dei passaggi tra i sistemi di istruzione e di IeFP e della prosecuzione nei percorsi scolastici;
- c) interventi territoriali di informazione sulle modalità di attuazione dell'offerta sussidiaria anche ai fini dell'orientamento.

Le parti si impegnano, inoltre, a definire con successivo provvedimento, forme di collaborazione tra Istituti professionali ed Organismi formativi, finalizzate alla realizzazione dei corsi annuali per l'accesso all'esame di Stato.

Art. 6 – Monitoraggio e valutazione

I percorsi di Istruzione e formazione professionale erogati dagli Istituti professionali statali saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, anche ai fini della loro innovazione permanente, da parte del Ministero dell'istruzione, università ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Regione Liguria, che potranno avvalersi anche della collaborazione dell'INVALSI, dell'ANSAS e dell'ISFOL, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al ruolo istituzionale di ciascuno di essi e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Nell'ambito della valutazione dei percorsi del sistema di IeFP, i risultati di apprendimento dei percorsi dell'offerta sussidiaria saranno oggetto di valutazione periodica da parte di INVALSI, in accordo con quanto disposto dalla legge regionale n. 18/2009.

Art. 7 – Comitato di coordinamento

Per l'attuazione del presente Accordo sarà costituito un Comitato di coordinamento presieduto dall'Assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione e composto da rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale, della Regione, delle Province e da una rappresentanza delle ISA coinvolte.

Il funzionamento del Comitato di coordinamento non determina nuovi o maggiori oneri a carico del MIUR e della Regione Liguria.

Art. 8 – Norme finali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'Intesa Stato Regioni del 16 dicembre 2010 e nel rispetto di quanto stabilito dalla circolare del MIUR 30 dicembre 2010, n.101 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2011/2012" e al fine di rendere univoca e trasparente l'offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie al momento dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo, ha termine dall'anno scolastico 2011/2012 il regime surrogatorio di cui all'art.27, comma 7 del D.Lgs. n. 226/2005 e dall'art. 8 del D.P.R. n. 87/2010.
2. Il presente Accordo ha validità per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, fatti salvi gli eventuali interventi di modifica che si rendessero necessari a causa di nuove disposizioni normative.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa riferimento al contenuto dell'intesa nazionale del 16 dicembre 2010, che qui si intende richiamata integralmente, unitamente all'allegato A e alle tabelle 1, 2, 3 annessi all'intesa medesima.

Genova, lì febbraio 2011

Per la Regione Liguria

Assessore

alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e
Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione,
Università

Dott. Sergio Rossetti

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale

Il Direttore Generale

Giuliana Pupazzoni
